

C I R O

Cassa Integrativa Ricoveri Ospedalieri ed Assistenza Sanitaria

S T A T U T O

(approvato dalla Assemblea Straordinaria del 23 aprile 2016)

Art. 1: DENOMINAZIONE

E' costituita tra i dipendenti e pensionati della ex B.d.F. , dell'ex Credito Romagnolo, dell'ex Rolo Banca 1473 e di UniCredit Banca, nonché tra i dipendenti e pensionati di Società o Ente , che dovesse subentrare a UniCredit Banca, una Associazione denominata: **“CIRO – Cassa Integrativa Ricoveri Ospedalieri ed Assistenza Sanitaria”** (per semplificazione anche CIRO), già denominata originariamente nell'anno di fondazione 1 gennaio 1966: **“Cassa Mutua Integrativa Ricoveri Ospedalieri – CIRO”**.

Art. 2: SEDE E UFFICI

L'Associazione ha Sede in Udine – Via della Prefettura, n. 9 e può essere trasferita nell'ambito della città di Udine.

Possono essere istituiti uffici secondari e distaccati in qualsiasi altra località.

Art.3: OGGETTO

L'Associazione ha lo scopo di fornire agli Associati la copertura delle spese ospedaliere e/o sanitarie in genere:

- a) mediante gestione diretta;
- b) mediante polizze assicurative;
- c) in forma mista;

nei limiti del Regolamento predisposto dalla Giunta Esecutiva ed approvato dall'Assemblea, nonché nei limiti delle condizioni di polizza e può prevedere anche indennità e rimborsi forfettari.

E' escluso lo scopo di lucro.

Art. 4: DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5: FONDO COMUNE

I contributi degli Associati, le liberalità, le riserve patrimoniali costituite, nonché i beni acquistati, rappresentano il Fondo Comune dell'Associazione.

Art. 6: ASSOCIATI

Gli Associati si distinguono in:

- a) Associati diretti;**
- b) Associati diretti derivati;**
- c) Associati aggiunti.**

Sono **Associati diretti**:

- a) Il personale in servizio di UniCredit Banca o della Società o dell'Ente che dovesse subentrare;
- b) Il personale in quiescenza della ex Banca del Friuli, dell'ex Credito Romagnolo, dell'ex Rolo Banca 1473, di UniCredit Banca e della Società o dell'Ente che dovesse subentrare;
- c) Il personale ex dipendente di UniCredit Banca o della Società o Ente che dovesse subentrare.

Gli "Associati diretti" hanno diritto al voto e a ricoprire le cariche associative.

Sono **Associati diretti derivati**:

Il coniuge superstite o , in mancanza, il figlio/a di un Associato diretto.

Gli "Associati diretti derivati" hanno diritto di voto nelle assemblee ma non possono né ricoprire cariche associative né deliberare sullo Scioglimento e sulla liquidazione e devoluzione del Fondo Comune residuo.

Sono **Associati aggiunti**:

- a) I familiari civilmente e fiscalmente a carico di Associati diretti e di Associati diretti derivati;
- b) Altri familiari non a carico, anche non conviventi, che riconducano per legami di parentela ad un Associato diretto o ad un Associato diretto derivato;
- c) I conviventi di Associati.
- d) Il personale, e loro famigliari, di Società Bancarie o Finanziarie partecipate da UniCredit Banca , previa eventuale insindacabile delibera delle Giunta Esecutiva.

Gli "Associati aggiunti" possono partecipare alle assemblee senza diritto di intervento e di voto e non possono ricoprire cariche associative.

Art. 7: AMMISSIONE-CESSAZIONE-ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

L'**ammissione** all'Associazione è decisa insindacabilmente dalla Giunta Esecutiva in base a domanda scritta, che comporta l'accettazione dello Statuto e del Regolamento da parte del richiedente.

L'eventuale rifiuto, da comunicarsi per iscritto, non necessita di essere motivato.

La **cessazione** da Associato è determinata da:

- a) decesso;
- b) dimissione da associato, da prodursi in forma scritta entro il 20 dicembre dell'anno in corso, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

L'**esclusione** è deliberata dalla Giunta Esecutiva per le seguenti cause:

- a) morosità per un periodo di tre mesi, facendo decorrere l' esclusione dalla data di inizio della morosità ;
- b) inosservanza dello Statuto o del Regolamento;
- c) indegnità, sentito il parere del Collegio dei Probiviri.

La dimissione o l'esclusione dell'Associato diretto o derivato comportano anche la decadenza degli Associati aggiunti collegati. In nessun caso i contributi versati saranno restituiti

Art. 8: DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Il diritto alle prestazioni nel caso di gestione diretta avrà decorrenza nove mesi dopo l'ammissione dell'Associato, mentre nei casi di gestione indiretta e mista la decorrenza sarà quella fissata in polizza.

L'obbligo al versamento delle quote associative e della "una tantum" di ingresso stabilita dalla Giunta Esecutiva, sorge a far tempo dalla data di ammissione.

Art. 9: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- **l'Assemblea degli Associati diretti e derivati;**
- **la Giunta Esecutiva;**
- **il Collegio dei Revisori;**
- **il Collegio dei Probiviri.**

Art. 10: CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

Le Assemblee devono essere convocate dalla Giunta Esecutiva, anche in luogo diverso dalla Sede:

- a) una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio e del preventivo;
- b) in qualsiasi momento, quando se ne ravvisi la necessità;
- c) quando ne è fatta richiesta da almeno un quinto degli Associati diretti e derivati.

Art. 11: ASSEMBLEE

L'Assemblea è **ordinaria** o **straordinaria**.

L'Assemblea **ordinaria** approva il bilancio, nomina le cariche sociali, approva il Regolamento e delibera su tutti gli argomenti attinenti la gestione ordinaria dell'Associazione.

L'Assemblea **straordinaria** delibera sulle proposte di modifica all' Atto Costitutivo ed allo Statuto, sullo Scioglimento e sulla liquidazione e devoluzione del Fondo Comune residuo, nonché su tutti gli argomenti non demandabili all'Assemblea ordinaria.

Le Assemblee sono convocate con avviso da inoltrare agli Associati diretti e derivati, a mezzo di comunicazione pubblicata sulla Home page del sito Web ufficiale della Associazione (www.ciroudine.it), che potrà essere integrato da avvisi tramite posta ordinaria, fax, e-mail od altri mezzi, almeno quindici giorni prima dell'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e l'elenco degli argomenti da trattare.

Hanno diritto ad intervenire gli Associati in regola con il versamento della quota associativa.

L'Associato diretto o derivato può farsi rappresentare da altro Associato diretto o derivato mediante rilascio di delega scritta. Ciascun delegato non può detenere più di dieci deleghe.

Il Presidente dell'Assemblea, e/o suoi delegati, verificano la regolarità degli accessi e delle deleghe.

Art. 12: VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

L' **Assemblea ordinaria** è validamente costituita e delibera con le seguenti maggioranze:

- In prima convocazione, con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà degli Associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza di voti;
- In seconda convocazione, con qualsiasi numero di intervenuti in proprio o per delega, e delibera a maggioranza di voti.

L' **Assemblea straordinaria** è validamente costituita e delibera con le seguenti maggioranze:

- In prima convocazione, con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà degli Associati aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole dei due terzi dei presenti.
- In seconda convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno un terzo degli Associati aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Per deliberare lo **Scioglimento**, la **liquidazione e la devoluzione del Fondo Comune residuo**, occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli Associati diretti.

Gli Amministratori non hanno diritto di voto nella deliberazione di approvazione del Bilancio ed in tutte quelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.

Art. 13: PRESIDENZA ASSEMBLEE

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente della Giunta Esecutiva o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di mancanza di entrambi, l'Assemblea degli Associati nomina il proprio Presidente fra uno dei componenti presenti della Giunta Esecutiva.

Art. 14: NOMINA DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Assemblea nomina fra la categoria degli associati Diretti i seguenti Organi associativi, che rimangono in carica tre anni:

- **Giunta Esecutiva** – composta da sette membri effettivi
- **Collegio dei Revisori** – composto da tre membri effettivi, più due supplenti.
- **Collegio dei Probiviri** – composto da tre membri effettivi più due supplenti, con il compito di comporre eventuali controversie fra associati e tra gli stessi e gli Organi o strutture della Associazione. Il loro giudizio è inappellabile.

A parità di voti si considera eletto il più anziano.

Tutti gli Organi possono essere eletti dall'Assemblea per acclamazione.

Art. 15: GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta nomina tra i suoi componenti un Presidente e un Vice Presidente. In caso di decesso, dimissioni, decadenza od esclusione di un componente, la Giunta Esecutiva provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. In mancanza di eletti di riserva, la Giunta Esecutiva provvede alla sua sostituzione con cooptazione di uno degli Associati diretti.

I componenti surrogati, in nessun caso superiori a tre, restano in carica fino alla prima assemblea.

Qualora necessiti un numero superiore a tre, dovrà essere convocata immediatamente l'Assemblea per la nomina di una nuova Giunta.

Art. 16: POTERI, DELIBERAZIONI e RIUNIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta è investita dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La Giunta può nominare uno o più segretari, fissandone l'eventuale retribuzione, con il compito di gestire le pratiche amministrative, in relazione alle quali e limitatamente a specifici atti può essere conferita la firma sociale.

In caso di necessità e con efficacia immediata, la Giunta può apportare modifiche al Regolamento, da sottoporre alla successiva approvazione della prima assemblea.

Il Presidente e, in sua assenza, il Vice Presidente rappresentano legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio ed hanno potere di firma disgiunta tra loro.

Ai componenti della Giunta e del Collegio dei Revisori possono essere riconosciuti, per la loro attività, secondo apposita delibera della Giunta, rimborsi di spese a piè di lista e chilometriche.

La Giunta si riunisce periodicamente per l'esame dell'andamento economico-finanziario, e comunque ogni qualvolta sia necessario per assumere decisioni in ordine ad argomenti di propria competenza.

L'assenza ingiustificata di un suo componente per due volte consecutive comporta la decadenza dalla carica.

Art. 17: COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio nomina tra i suoi componenti il proprio Presidente ed ha il compito di controllare l'andamento economico-finanziario, la regolare tenuta della contabilità ed il rispetto dello Statuto e del Regolamento.

I Revisori possono presenziare alle programmate sedute della Giunta di cui avranno ricevuto regolare avviso.

Il Presidente organizza e coordina l'attività dei componenti del Collegio che possono operare anche singolarmente.

In caso di decesso, dimissioni od esclusione da associato, si dovrà provvedere alla sostituzione con il primo dei supplenti, in ordine di anzianità.

Il Revisore subentrato avrà decadenza pari a quella dei componenti già in carica.

Se mancasse la possibilità di soddisfare il numero di tre, la Giunta dovrà provvedere a convocare immediatamente una Assemblea per la nomina di un nuovo Collegio.

L'assenza ingiustificata alle attività del Collegio e le omissioni operative conseguenti, così come rilevate dai verbali, comportano la decadenza dalla carica, con l'obbligo della sostituzione.

Art. 18: ESERCIZI SOCIALI

Gli Esercizi Sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, la Giunta Esecutiva provvederà alla stesura del Bilancio consuntivo e del rendiconto delle entrate e delle uscite, con allegata una propria Relazione ed il Preventivo per l'esercizio successivo.

Conformemente i Revisori dei conti provvederanno alla presentazione di una unica collegiale Relazione sulla gestione e sul Bilancio, approvata a maggioranza dei componenti.

Art. 19: LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

1. Libro verbali dell'Assemblea.
2. Libro verbali della Giunta Esecutiva.
3. Libro degli Associati.
4. Libro verbali del Collegio dei Revisori.
5. Libro verbali del Collegio dei Probiviri.
6. Libro Giornale.
7. Libro degli inventari.

I libri devono essere tenuti secondo le regole di buona amministrazione e numerati progressivamente in ogni pagina. Inoltre devono essere tenuti tutti i libri delle scritture ausiliarie, secondo le regole della ragioneria, e quelli previsti dalla normativa fiscale.

Ove consentito i libri potranno essere tenuti anche a fogli mobili, opportunamente numerati e vidimati mediante apposizione di un visto su ogni foglio da parte di un componente del Collegio dei Revisori.

Ove possibile ed opportuno potranno essere adottati sistemi elettronici di registrazione ed archiviazione, secondo le normative vigenti.

Art. 20: ONORIFICENZE

Su proposta di gruppi di associati o anche di un solo socio può essere formulata alla Assemblea la proposta di concedere l'onorificenza di Presidente Onorario per riconoscimento di meriti particolari per attività svolte a favore della Associazione.

La votazione dovrà ottenere il consenso di almeno i 2/3 dei presenti in proprio e per delega.

Tale riconoscimento è esclusivamente onorifico, non è una nomina ad una carica societaria e non comporta per il Nominato alcun onere od obbligo, lasciando del tutto esclusa la partecipazione alla attività degli Organi Sociali, della Segreteria ed all'informativa sui dati riservati.

Naturalmente, qualora il Nominato faccia parte degli Associati, continuerà ad avere tutti i diritti ed oneri ad esso conseguenti.

Art. 21: SCIoglimento

L'Associazione può essere sciolta:

1. Per riduzione degli Associati a meno di cento unità.
2. Per **delibera di scioglimento** votata dall'Assemblea Straordinaria degli Associati diretti con la maggioranza prevista dal penultimo comma dell'art. 12.

In ogni caso detta Assemblea Straordinaria fisserà le modalità **della liquidazione e della devoluzione del Fondo Comune residuo**, nominando tre liquidatori anche fra soggetti diversi dagli Associati diretti, fissandone i poteri.

Art. 22: RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme di legge in vigore.